

Esecuzione forzata - terzo proprietario (espropriazione contro) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015

Controversia distributiva ante riforma - Debitore originario o diretto - Qualifica di litisconsorte necessario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio in sede di legittimità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015

In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è "inutiliter data" e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015